

CIRCOLARE N° 8 DEL 17 SETTEMBRE 2021

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi principali novità che potrebbero essere di Vostro interesse.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

L'Agenzia delle Entrate con circolare 23.07.2021, n. 9/E ha fornito chiarimenti in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi con riferimento alle novità apportate all'**art. 1, cc. 1051-1063 della legge di Bilancio 2021**.

In sintesi, queste sono le novità più importanti:

- estensione dell'agevolazione ai beni immateriali non 4.0;
- maggiorazione della misura del credito d'imposta a seconda della tipologia di investimenti e del periodo di effettuazione;
- aumento del limite massimo di investimenti ammissibili;
- regole per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta al fine di accelerarne la fruizione;
- necessità della perizia asseverata per i beni di cui agli Allegati A e B.

Poiché la norma non è sempre chiara, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 23.07.2021, n. 9/E, ha fornito una serie di chiarimenti sotto forma di risposte a quesiti.

E' stato chiarito che il credito d'imposta spetta anche a fronte di investimenti effettuati tramite **contratti di leasing**, confermando che il mancato richiamo della legge a tali contratti non corrisponde a una volontà del legislatore di escluderli, ma a una semplice carenza di coordinamento normativo.

Un chiarimento è stato fornito con riferimento ai requisiti soggettivi e riguarda l'applicabilità dell'agevolazione alle **reti di imprese**, con la precisazione che rientrano solo le "*reti-soggetto*", essendo assimilate agli enti commerciali, mentre ne sono escluse le "*reti-contratto*" in quanto non dotate di soggettività tributaria. Tra i soggetti destinatari del bonus sono compresi anche **STP ed esercenti arti e professioni in forma associata**.

Viene confermato il caso degli **investimenti effettuati nel periodo di coesistenza delle disposizioni della legge di Bilancio 2020 con quelle della legge di Bilancio 2021**. L'Agenzia delle Entrate afferma che gli investimenti completati entro il 30.06.2021, per i quali alla data del 15.11.2020, risulta "*prenotato*" il bene con versamento dell'acconto del 20%, sono sottoposti alla previgente disciplina. Agli investimenti completati successivamente, si applica la nuova disciplina.

Nel caso degli investimenti per i quali il contribuente ha percepito **contributi pubblici finalizzati all'acquisizione dei beni agevolati**, il costo del bene agevolabile va assunto al

Circ. Agenzia delle
Entrate 23.07.2021, n.
9/E

<p>loro di eventuali contributi in conto impianti, precisando al paragrafo 6.1, che la cumulabilità delle agevolazioni incontra il limite massimo del costo sostenuto del bene agevolabile. Costo agevolabile che tiene conto dell'Iva indetraibile (paragrafo 4.2), ma solo quella totalmente indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis1, D.P.R. 633/1972 e quella per effetto dell'opzione <i>ex art. 36-bis</i> del citato decreto, con esclusione quindi dell'Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata che costituisce, secondo l'Agenzia, una componente di costo generale.</p> <p>E' confermata la possibilità di utilizzo del credito d'imposta anche oltre il 3° anno successivo dall'entrata in funzione dei beni o dall'interconnessione per i beni "<i>Industria 4.0</i>".</p>	
---	--

BANDO ISI 2020

<ul style="list-style-type: none"> • L'Inail comunica che il calendario del bando Isi 2020 sarà pubblicato il 30.09.2021, rimandando quindi le comunicazioni sulla data del click day. • Le regole tecniche per l'inoltro delle domande presentano notevoli cambiamenti rispetto al passato, in particolare l'accesso tramite credenziali da richiedere a cura del partecipante. <p>L'iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; queste ultime destinatarie dell'iniziativa ISI agricoltura 2019-2020, pubblicata il 6 luglio 2020.</p> <p>Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2) • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2 • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3 • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4 	
--	--

ACCESSO AI SERVIZI ONLINE A.D.E. E RISCOSSIONE

<ul style="list-style-type: none"> • Dal 1.10.2021 l'accesso ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà possibile solamente tramite 3 chiavi digitali: Spid, Carta d'identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. I soggetti interessati da tale novità saranno i soli cittadini. • Professionisti e imprese potranno continuare ad utilizzare le credenziali Fisconline, Entratel e Sister: sarà, infatti, un decreto attuativo a stabilire le regole per queste categorie di utenti. 	
---	--

CESSIONE DEL CREDITO LOCAZIONI 2021

<p>Finalmente è arrivata la tanto attesa possibilità di cedere anche il credito d'imposta locazioni relativo ai mesi 2021 infatti dal 9.09.2021 è possibile anche per le agevolazioni relative ai mesi da gennaio a maggio 2021 (generalità dei contribuenti) e per i mesi da maggio a luglio 2021 (strutture turistico-ricettive, agenzie viaggio e tour operator).</p> <p>La cessione riguarda i mesi da gennaio a maggio 2021 per la generalità dei contribuenti e da maggio a luglio per le imprese turistico-ricettive, le agenzie viaggio e i tour operator.</p>	<p>Prov. Ag. Entrate n. 228685 del 7.9.2021</p>
---	---

<p>L'Agenzia delle Entrate (provvedimento 7.09.2021, n. 228685) ha istituito un nuovo modello utilizzabile a decorrere dallo scorso 9 settembre con il quale ha concesso la possibilità di cedere anche il credito locazioni maturato nell'anno 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tenendo conto dell'estensione del credito introdotta dall'art. 4 D.L. 73/2021; • aggiungendo la seguente tipologia di contratto: “<i>F - Atto o contratto da registrare in caso d'uso</i>” per il quale non è richiesta l'indicazione degli estremi di registrazione. <p>Fino a questo momento, ossia all'adeguamento del modello, in relazione all'anno 2021 era possibile cedere soltanto il credito locazioni per i mesi da gennaio ad aprile 2021 e soltanto per le locatarie strutture turistico-ricettive, agenzie viaggio e tour operator. La generalità dei contribuenti non poteva effettuare alcuna cessione dei crediti 2021. Si ricorda che l'art. 4, D.L. 73/2021 ha introdotto le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha esteso di ulteriori 3 mesi il credito locazioni concesso a strutture turistico-ricettive, agenzie viaggio e tour operator, quindi da gennaio fino a luglio, alle medesime condizioni del 2020; • ha introdotto una nuova disciplina per gli altri imprenditori e professionisti con ricavi/compensi non superiori a 15 milioni nel 2019 (e per i commercianti al minuto anche sopra i 15 milioni nel 2019). 	
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEL LIBRO GIORNALE E PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO	
<p>In sostituzione della stampa cartacea del libro giornale, è possibile optare per la conservazione sostitutiva, che avviene tramite la predisposizione di un supporto informatico con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immodificabilità; - Integrità; - Autenticità; - Leggibilità. <p>Al supporto informatico deve essere apposta la <u>marcatura temporale</u> e la <u>firma digitale</u> del responsabile della conservazione.</p> <p>La conservazione sostitutiva del libro giornale, nel rispetto del D.M. 17.06.2014, deve essere effettuata entro il 3° mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.</p> <p>Per il libro giornale è dovuta anche l'<u>imposta di bollo</u>, che, in caso di conservazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, c. 1 D.M. 17.06.2014 è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, da versare mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo 2501 in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p>	<p>Risposta interpello n. 236/2021</p>
CREDITO SANIFICAZIONE, COMUNICAZIONE DAL 4.10.2021 AL 4.11.2021	
<p>Dal prossimo 4.10 fino al 4.11 sarà possibile inviare una comunicazione per prenotare il credito d'imposta per le spese di sanificazione sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto. Questo quanto disposto dal provvedimento attuativo 15.07.2021, n. 191910.</p> <p>Il credito è stato introdotto dall'art. 32 del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) nella misura del 30% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19 che nel precedente credito di sanificazione (introdotto dall'art. 125 D.L. 34/2020) erano esclusi.</p> <p>Il credito spetta nella misura massima di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite annuo massimo di 200 milioni per il 2021. Per questo motivo viene presentata la comunicazione e successivamente allo scadere del termine (4.11.2021) ed entro il</p>	

<p>12.11.2021 con un provvedimento viene resa nota la percentuale in rapporto alle comunicazioni presentate e in rapporto alle risorse disponibili.</p> <p>I beneficiari sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprenditori; • professionisti; • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilisticamente riconosciuti; • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso dell'apposito codice identificativo. <p>Nel periodo di invio della comunicazione è anche possibile inviare nuove comunicazioni che sostituiscono le precedenti o è anche possibile inviare la rinuncia al credito.</p> <p>Il credito può essere utilizzato, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilirà la percentuale applicabile sulla base degli importi delle istanze ricevute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in dichiarazione dei redditi; • in compensazione. <p>Non è invece prevista la possibilità di cederlo come invece era riconosciuto dall'art. 122 per il credito sanificazione precedente ex art. 125 D.L. 34/2020.</p> <p>Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi, nè nel calcolo del ROL.</p> <p>Con prossima risoluzione verrà stabilito il codice tributo da utilizzare e le istruzioni per la compilazione dell'F24.</p>	
--	--

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani